



# CITTA' DI MARTINENGO

PROVINCIA DI BERGAMO

Ufficio: SERVIZI FINANZIARI

Assessorato:

## PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.16 DEL 02-04-2025

**Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2025**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che recita testualmente:

*“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...”;*

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto-legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

*«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*

*651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

*652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai*

*massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..*

*653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*

*654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»*

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

*«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;*

Preso atto che il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2024-2025, predisposto in osservanza dei criteri stabiliti con il metodo MTR-2 definito dall'ARERA, che evidenzia per il 2025 i costi complessivi pari a Euro **957.169,00** e che ai fini della determinazione delle tariffe TARI, i costi complessivi sono pertanto pari ad Euro **951.906,00**, ai sensi del comma 1.4 della determinazione ARERA n. 2/Drif/2021;

Dato atto che il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF), formalmente approvato, costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2025;

Considerato che:

- Le deliberazioni ARERA non si esprimono sulla metodologia di determinazione delle tariffe TARI che, pertanto, resta quella vigente di cui al citato D.P.R. 158/1999;
- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di

determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;

- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- il Comune di Martinengo, per l'anno 2025, così come avvenuto nell'anno precedente, in base ai criteri razionali ivi indicati, ritiene corretto continuare a ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella misura del 69,31% per le utenze domestiche e del 30,69% per le utenze produttive (non domestiche);
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2025 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) indicati nella già citata relazione;

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

*«Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale del comune.»*

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia/Città Metropolitana con provvedimento n. 53 del 28/12/2023;

Dato atto che alla TARI si applicano le componenti perequative disposte dalla Deliberazione 386/2023/R/RIF;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI;

Dato atto che il nuovo Regolamento sulla Tari, ha previsto l'introduzione della tariffa puntuale per le utenze domestiche dall'anno 2023 e non domestiche a partire dall'anno 2024, definendo un numero minimo annuale di conferimenti che ogni utenza è tenuta a corrispondere sulla base del volume del contenitore del rifiuto indifferenziato;

Ravvisato che il numero dei conferimenti minimi è determinato dalle statistiche medie degli svuotamenti effettuati dalle utenze nell'anno precedente e per i conferimenti di rifiuti indifferenziati effettuati dall'utente eccedenti tale numero minimo è applicata la parte aggiuntiva;

Considerato che a seguito di una accurata elaborazione dei dati raccolti durante il periodo considerato, si è giunti ai coefficienti che portano alla seguente tabella di definizione dei conferimenti minimi annuali relativi alle rispettive tipologie:

#### UTENZE DOMESTICHE:

n. componenti	Svuotamenti minimi annuali bidone 40 lt compresi nel corrispettivo	
	n. bidoni	litri
1	4	160
2	5	200
3	6	240
4	7	280
5	8	320
6 o più	10	400

#### UTENZE NON DOMESTICHE:

categorie merceologiche	conferimenti minimi l*mq
01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cu	7,46
03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret	2,05
04 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,79
06 Esposizioni, autosaloni	0,91
11 Uffici, agenzie	3,22
12 Banche, istituti di credito e studi professionali	1,94
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	1,56
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	9,24
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, b	28,19
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idra	2,38
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	4,06
20 Attività industriali con capannoni di produzione	10,41
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	2,66
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	29,71
24 Bar, caffè, pasticceria	16,47
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e form	32,35
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	16,96
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al tagli	4,13
Case di cura e riposo	50,09
CONDOMINIO	0.08 €/lt
Ipermercati di generi misti	32,35

Si dà atto che n riferimento ai Condomini la tariffa applicata è pari a € 0,08€/l.

Dato atto che il valore €/litro per la liquidazione delle eccedenze è definito in € 0,08 €/litro e pertanto agli svuotamenti di rifiuto secco **eccedenti** rispetto ai minimi prestabiliti e diversificati per numero di componenti per le utenze domestiche e per tipologia di categoria per le utenze non

domestiche, verrà applicato il costo riportato nella tabella sottostante, da liquidarsi nel corrispettivo dell'anno successivo.

Costo € /litro	0,08
40 litri	3,20
120 litri	9,60
1100 litri	88,00

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»*

Rilevato pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

Atteso che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti

nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile e alla regolarità tecnica e correttezza amministrativa sulla proposta di deliberazione da parte del responsabile del servizio;

Visto il parere favorevole del revisore dei conti espresso ai sensi dell'articolo 239 del TUEL assunto a protocollo dell'ente al n. 7241 del 04.04.2025;

Con voti favorevoli

### **DELIBERA**

- 1) di dare atto le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare per l'anno 2025, le tariffe della TARI integralmente riportate nell' "Allegato 1 Tariffe 2025", facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di dare atto che, in forza del regolamento Comunale Regolamento, per l'applicazione della TARI, sono stabilite le seguenti scadenze di pagamento:
  - prima rata con scadenza 16/06/2025;
  - seconda rata con scadenza 16/12/2025;
  - rata unica con scadenza 16/06/2025;
- 4) di approvare il valore €/litro per la liquidazione delle eccedenze pari a € 0,08 €/litro e la relativa tabella sotto riportata in riferimento agli svuotamenti eccedenti:

<b>Costo € /litro</b>	<b>€ 0,08</b>
40 litri	€ 3,20
120 litri	€ 9,60
1100 litri	€ 88,00

- 5) di approvare i coefficienti riportati nella seguente tabella di conferimenti minimi annuali relativi alle rispettive tipologie di utenze domestiche:

<b>n. componenti</b>	<b>Svuotamenti minimi annuali bidone 40 lt compresi nel corrispettivo</b>	
	<b>n. bidoni</b>	<b>litri</b>
1	4	160
2	5	200
3	6	240
4	7	280
5	8	320
6 o più	10	400

- 6) di approvare i coefficienti riportati nella seguente tabella di conferimenti minimi annuali relativi alle rispettive tipologie di utenze non domestiche calcolati in litri/mq:

<b>categorie merceologiche</b>	<b>conferimenti minimi l*mq</b>
01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cu	7,46
03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret	2,05
04 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,79
06 Esposizioni, autosaloni	0,91
11 Uffici, agenzie	3,22
12 Banche, istituti di credito e studi professionali	1,94
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	1,56
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	9,24
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, b	28,19
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idra	2,38
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	4,06
20 Attività industriali con capannoni di produzione	10,41
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	2,66
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	29,71
24 Bar, caffè, pasticceria	16,47
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e form	32,35
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	16,96
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al tagli	4,13
Case di cura e riposo	50,09
Ipermercati di generi misti	32,35
CONDOMINIO	0.08 €/litro

- 7) di dare atto che è applicata la quota aggiuntiva eccedente rispetto ai minimi indicati, è pari a € 0,08 €/litro, e che la stessa verrà addebitata nel corrispettivo dell'anno successivo;
- 8) di dare atto che il servizio di ritiro a chiamata del rifiuto ingombrante avrà un costo complessivo di €. 38,50 e verrà addebitata all'utente che ha usufruito del servizio, nel corrispettivo dell'anno successivo;
- 9) di dare atto che alla TARI si applicano le due componenti perequative, come previsto dalla delibera ARERA n. 386/2023, pari a euro/utenza 0,10 per i rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare; pari a euro/utenza 1,5 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- 10) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia/Città Metropolitana con provvedimento n. 53 del 28/12/2023;
- 11) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale

nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

Dopodiché,

Con voti favorevoli

### **DELIBERA**

Di dichiarare, il presenta atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000